

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX)

(2010/C 357/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE

1. Il 24 febbraio 2010 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione

della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) ⁽³⁾ (in prosieguo: *la proposta* o *il regolamento proposto*).

2. Il GEPD accoglie con favore il fatto che la Commissione lo abbia consultato in modo informale prima dell'adozione della proposta. L'8 febbraio 2010 il Garante ha formulato alcune osservazioni dalle quali è derivato un certo numero di modifiche nella versione definitiva della proposta adottata dalla Commissione.
3. Il 2 marzo 2010, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, la proposta adottata dalla Commissione è stata inviata al GEPD per consultazione.
4. A questo proposito, si deve anche rammentare che il 26 aprile 2010 il GEPD ha formulato un parere su una notifica di controllo preventivo ricevuta dal responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), concernente la «raccolta di nomi e altri dati pertinenti dei rimpatriati nelle operazioni di rimpatrio congiunte (joint return operations — JRO)» (in seguito: *parere sul controllo preventivo*) ⁽⁴⁾. Le conclusioni del parere di cui sopra, avente ad oggetto il trattamento dei dati personali nell'organizzazione e nella messa a punto delle operazioni di rimpatrio congiunte ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2007/2004, sono state utilizzate come base per alcune osservazioni e conclusioni esposte nel presente parere.

⁽³⁾ COM(2010) 61 definitivo.

⁽⁴⁾ È possibile consultare il parere accedendo al sito Internet: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_Frontex_EN.pdf

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Scopo e obiettivo della proposta

5. Per quanto riguarda lo scopo e l'obiettivo della proposta, la relazione acclusa al regolamento proposto (in appresso: la relazione) recita come segue: «la presente proposta riguarda le modifiche che è necessario apportare al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio [...] per garantire il buon funzionamento dell'Agenzia sulla base di un mandato chiaro per i prossimi anni. Obiettivo della proposta è adattare il regolamento in funzione delle valutazioni svolte e dell'esperienza pratica, in modo da chiarire il mandato dell'Agenzia e correggere le carenze rilevate».
6. A tale riguardo, occorre ricordare che il nono considerando della proposta fa riferimento al programma di Stoccolma, il quale chiede che sia precisato e potenziato il ruolo di FRONTEX in relazione alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea.
7. Inoltre, il decimo considerando rileva la necessità di rafforzare le capacità operative dell'Agenzia. Come si afferma in questo considerando, «occorre rivedere il mandato dell'Agenzia al fine di rafforzarne in particolare le capacità operative, procurando nel contempo che le misure prese siano tutte proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettino pienamente i diritti fondamentali [...]». L'undicesimo considerando, poi, evidenzia che «occorre rafforzare, in termini di risorse tecniche disponibili, le attuali possibilità di assistenza effettiva agli Stati membri in relazione agli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne».
8. In aggiunta, come indicato al quarto considerando della proposta, «il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il non respingimento, la non discriminazione, i diritti del bambino e il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi».
9. La proposta risponde alle raccomandazioni formulate nella comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX ⁽¹⁾, nonché a quelle espresse dal consiglio di amministrazione laddove richiede la revisione del quadro giuridico dell'Agenzia, con le eccezioni descritte nella valutazione d'impatto.

II. OSSERVAZIONI GENERALI

10. Come osservazione generale, il GEPD rileva che la proposta mira a fare in modo che FRONTEX espleti con maggiore efficacia i compiti e le responsabilità che attualmente gli

spettano, nonché i compiti e le responsabilità previsti dal regolamento proposto. Come affermato nella relazione, i nuovi compiti, se approvati secondo quanto proposto dalla Commissione, prevedono che FRONTEX: 1) amplia i lavori connessi all'analisi di rischi; 2) intensifica i lavori legati alla ricerca; 3) introduce la possibilità di coordinare operazioni di rimpatrio congiunte; 4) introduce una nuova funzione di sviluppo e gestione dei sistemi informativi; 5) introduce una nuova funzione di assistenza a EUROSUR, ecc.

11. Il nuovo quadro giuridico previsto dalla proposta è stato preso attentamente in considerazione dal GEPD durante le riflessioni sul contenuto e sulle conclusioni del presente parere. Esso costituirà il terreno in cui FRONTEX opererà nell'imminente futuro e potrà anche comportare nuovi compiti operativi da affidare all'Agenzia sulla base del regolamento proposto.
12. In tale contesto e come affermato in precedenza, tenuto conto dei nuovi ruoli e delle nuove responsabilità eventualmente conferiti all'Agenzia, sorprende notare che il regolamento proposto ignori quasi del tutto la questione relativa al trattamento dei dati personali a cura di FRONTEX, fatta salva l'unica eccezione riscontrabile nella frase conclusiva dell'articolo 11 della proposta. Tale aspetto sarà ulteriormente valutato alla luce dei risultati e delle conclusioni del parere del GEPD sul controllo preventivo menzionato al punto 4.
13. Inoltre, il parere sarà incentrato su quelle specifiche disposizioni del regolamento proposto che comportano o potrebbero comportare in futuro implicazioni in materia di protezione dei dati. A tale riguardo, il parere affronterà le seguenti disposizioni specifiche:
- sistemi di scambio delle informazioni (nuova formulazione dell'articolo 11),
 - protezione dei dati (aggiunta del nuovo articolo 11 bis),
 - norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate (aggiunta del nuovo articolo 11 ter),
 - collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali (nuova formulazione dell'articolo 13),
 - agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi (nuova formulazione dell'articolo 14).

⁽¹⁾ COM(2008) 67 definitivo.

Assenza di una specifica base giuridica concernente il trattamento dei dati personali a cura di FRONTEX

14. Come già anticipato, la proposta non specifica se FRONTEX, nell'ambito di crescenti compiti e responsabilità, come illustrato dalla proposta, abbia la possibilità di trattare (alcuni) dati personali, né, in caso affermativo, in quali circostanze e condizioni e con quali limitazioni e garanzie l'Agenzia potrebbe operare. In realtà il regolamento proposto non chiarisce la questione né prevede una specifica base giuridica atta a precisare le circostanze in cui FRONTEX potrebbe mettere in atto il trattamento, sulla base di solide garanzie di protezione dei dati e in conformità dei principi di proporzionalità e necessità.
15. A questo proposito è importante riferirsi nuovamente alla relazione, dalla quale si evince che l'opzione privilegiata della valutazione d'impatto trova pieno riscontro nella proposta «salvo per quanto riguarda il conferimento a FRONTEX di un mandato limitato per il trattamento dei dati personali connessi alla lotta contro le reti criminali che organizzano l'immigrazione clandestina». La relazione prosegue indicando che «la Commissione è convinta della necessità di esplorare tutte le possibilità per rafforzare la lotta contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani; tuttavia preferisce ritornare sulla questione dei dati personali nel contesto della strategia globale di scambio delle informazioni che sarà presentata nel corso dell'anno, tenendo altresì conto della riflessione, ancora da svolgere, sulle modalità per sviluppare la cooperazione tra agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni, come vuole il programma di Stoccolma».
16. Il GEPD nutre perplessità sull'approccio adottato dalla Commissione nel regolamento proposto per quanto riguarda la questione del trattamento dei dati a cura di FRONTEX. La summenzionata citazione dalla relazione non chiarisce quale potrebbe essere lo scopo del trattamento dei dati personali in altri ambiti di attività di FRONTEX (v. punti 10 e 11). Per spiegare questo punto di vista con un esempio, il Garante desidera rinviare al suo parere sul controllo preventivo concernente l'organizzazione e la messa a punto delle operazioni di rimpatrio congiunte, l'attività nell'ambito della quale FRONTEX ha informato il GEPD dell'eventuale necessità di un trattamento parziale dei dati personali ai fini dell'efficace esecuzione dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento FRONTEX.
17. Nel parere sul controllo preventivo, il GEPD ha reputato «preferibile, se non necessaria, una base giuridica più specifica rispetto all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2007/2004, a causa della sensibilità dei dati e delle attività in oggetto con riferimento a una popolazione vulnerabile, al fine di stabilire limiti più chiari per il trattamento e concedere agli interessati garanzie appropriate, come previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
18. Il GEPD ritiene che l'esempio delle operazioni di rimpatrio congiunte, nell'ambito delle quali FRONTEX considera necessario un trattamento parziale dei dati personali, riveli l'urgente esigenza di chiarire la questione nella proposta. Desta serie preoccupazioni il fatto che la Commissione si mostri riluttante a specificare tale aspetto nel regolamento proposto o a fissare chiaramente la data in cui lo farà, invece di dimostrarsi propensa a rimandare la questione in attesa di cambiamenti nella situazione giuridica e politica (v. punto 15 del presente parere). Secondo il GEPD questo approccio potrebbe comportare un'indesiderata incertezza giuridica e un notevole rischio di mancanza di conformità alla normativa e alle garanzie in materia di protezione dei dati.
19. Tenuto conto dei nuovi compiti e delle nuove responsabilità di FRONTEX previsti nella proposta, il GEPD è del parere che il regolamento proposto, nella misura adeguata e necessaria, debba affrontare chiaramente la questione relativa all'ambito delle attività che possono dare adito al trattamento dei dati personali da parte di FRONTEX. A suo avviso, occorre una base giuridica specifica che contempli il trattamento dei dati personali a cura di FRONTEX nel quadro dei nuovi compiti o di quelli attuali. Tale trattamento dovrebbe essere ammesso solo se risulta necessario per finalità lecite e chiaramente individuate, in particolare per operazioni di rimpatrio congiunte conferite.
20. La base giuridica dovrebbe altresì specificare le garanzie, le limitazioni e le condizioni appropriate e necessarie in base alle quali un simile trattamento dei dati personali deve avvenire, conformemente all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
21. La necessità di precisazioni risulta ancora più pertinente a causa della difficoltà pratica di distinguere nettamente tra attività operative e non operative di FRONTEX e, in modo più specifico, fra i casi in cui il trattamento dei dati personali avviene per scopi *meramente amministrativi* e i casi in cui viene effettuato per scopi *meramente operativi*. Queste espressioni possono creare confusione per quanto concerne la loro portata e il loro contenuto specifici. Pertanto, il GEPD invita il legislatore a chiarire la questione nel regolamento proposto.
22. Il Garante coglie inoltre l'opportunità per sottolineare che le conclusioni del parere sul controllo preventivo si applicano soltanto a un'attività specifica (ad esempio le operazioni di rimpatrio congiunte) che FRONTEX svolgerà conformemente all'articolo 9 del regolamento istitutivo⁽¹⁾. Tali conclusioni si basano su un'analisi completa delle circostanze

⁽¹⁾ L'articolo 9 stabilisce che «1. L'Agenzia, fatta salva la politica comunitaria in materia di rimpatrio, offre l'assistenza necessaria per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari previsti per il rimpatrio. [...]».

giuridiche e pratiche di questa specifica attività, nonché delle informazioni che FRONTEX, nel corso del controllo preventivo, ha fornito al GEPD. Di conseguenza, esse non possono essere applicate alla valutazione della necessità, proporzionalità e legittimità di alcun trattamento dei dati personali che, in futuro, potrà essere previsto nel quadro di ulteriori attività di FRONTEX. Nel caso in cui FRONTEX preveda qualsiasi altro trattamento dei dati personali, in assenza di una disposizione specifica nel regolamento istitutivo⁽¹⁾, deve attenersi a un'analisi caso per caso relativa alla liceità del trattamento.

III. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA PROPOSTA

23. Come specificato al punto 13, il presente parere affronta anche quelle disposizioni specifiche del regolamento proposto che comportano o potrebbero comportare in futuro implicazioni in materia di protezione dei dati (articoli 11, 11 bis, 11 ter, 13 e 14).

Articolo 11 — Sistemi di scambio delle informazioni

24. La proposta prevede una nuova formulazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2007/2004, che modifica il ruolo dell'Agenzia obbligandola a semplificare lo scambio di informazioni nonché a sviluppare e gestire un sistema informativo in grado di scambiare informazioni classificate. Più specificamente, la formulazione proposta stabilisce che «l'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con la Commissione e gli Stati membri. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con la Commissione e gli Stati membri. Nello scambio di informazioni previsto dal sistema non rientra lo scambio di dati personali».
25. Il GEPD accoglie con favore la precisazione offerta nella frase conclusiva della disposizione summenzionata, sia perché chiarisce il contenuto delle informazioni che FRONTEX può scambiare con la Commissione e con gli Stati membri, sia perché fuga ogni dubbio in merito al coinvolgimento dei dati personali in un simile scambio di informazioni.

⁽¹⁾ V. punto 3.2 del parere sul controllo preventivo «Liceità del trattamento»: «il GEPD ritiene che in tal modo, date le circostanze particolari del caso di specie, l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2007/2004 e l'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001, possono fungere unicamente da base giuridica provvisoria per l'attività di trattamento prevista, subordinata a un attento riesame della necessità di una base giuridica più specifica nel contesto dell'attuale revisione del regolamento (CE) n. 2007/2004». Inoltre, nelle conclusioni finali, il GEPD ha suggerito che FRONTEX: 1) esamini l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 prima che si effettui un trasferimento dei dati nel suo ambito di applicazione, al fine di conformarsi alle relative esigenze. In questo caso, il GEPD chiede a FRONTEX di essere informato sulla metodologia adottata per conformarsi a tale articolo prima che avvenga il trasferimento; 2) attui le procedure necessarie per garantire i diritti degli interessati; 3) dia esecuzione all'obbligo di informativa prima dell'avvio dell'attività di trattamento, escluso il caso in cui gli Stati membri forniscano le informazioni agli interessati ai sensi dell'articolo 12 del regolamento. Il GEPD ha altresì richiesto all'Agenzia di informarlo sulle particolari misure di attuazione adottate a tale riguardo.

26. Tuttavia, in questo contesto, il GEPD desidera attirare l'attenzione sul fatto che, in realtà, l'articolo 11 riformulato rappresenta l'unica disposizione della proposta che affronta espressamente la questione relativa al trattamento dei dati personali a cura di FRONTEX nel quadro delle sue attività operative, escludendo lo scambio dei dati personali nell'ambito di un particolare sistema informativo. Il fatto che altre disposizioni, come quella relativa alla collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali (articolo 13) o quella che regola la cooperazione con paesi terzi (articolo 14) non contengano alcuna precisazione di questo genere può comportare incertezze o persino preoccupazioni dal punto di vista della protezione dei dati.

Articolo 11 bis — Protezione dei dati

27. La proposta prevede l'aggiunta dell'articolo 11 bis, che concerne l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 e dispone quanto segue: «Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 a cura dell'Agenzia, anche in relazione al suo responsabile della protezione dei dati».
28. Il GEPD accoglie con favore la suddetta disposizione, in cui viene confermato l'obbligo dell'Agenzia a effettuare il trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, ogni qualvolta sia consentito.
29. A questo proposito, particolare rilievo assume la nomina del responsabile della protezione dei dati, a cui dovrebbe essere associata la rapida elaborazione delle norme d'attuazione relative all'ambito di funzioni e competenze da attribuire al responsabile della protezione dei dati, conformemente all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001. Tali norme, inoltre, dovrebbero essere integrate da tutte le misure necessarie previste per l'efficace applicazione del regolamento a FRONTEX.
30. La disposizione in oggetto risulta altamente pertinente anche nell'ambito delle conclusioni del parere sul controllo preventivo, ai fini del quale FRONTEX ha comunicato al GEPD la necessità di un trattamento parziale dei dati personali per l'esecuzione adeguata ed efficace delle funzioni di cui all'articolo 9 del regolamento FRONTEX. Data la validità del regolamento (CE) n. 45/2001, FRONTEX, nel suo ruolo di responsabile del trattamento dei dati, dovrà garantire conformità a tutte le disposizioni contenute nel regolamento.
31. Resta da sottolineare, a questo proposito, che la proposta non prevede norme specifiche connesse all'esercizio dei diritti degli interessati [articoli da 13 a 19 del regolamento (CE) n. 45/2001]. Inoltre, non compare alcuna disposizione specifica relativa all'obbligo del responsabile del trattamento dei dati di fornire informazioni all'interessato [articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001]. Il GEPD raccomanda di prestare particolare attenzione a queste norme nelle modalità di applicazione del regolamento da stabilirsi a cura del consiglio di amministrazione sulla base del nuovo articolo 11 bis della proposta.

Articolo 11 ter — Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

32. L'articolo 11 ter prevede che FRONTEX applichi i principi di sicurezza della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione per informazioni classificate, che segnatamente disciplinano lo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate. La disposizione proposta, inoltre, fa obbligo all'Agenzia di trattare le informazioni sensibili non classificate in conformità dei principi adottati e attuati dalla Commissione.
33. Il GEPD accoglie con favore tale disposizione quale necessaria precisazione riguardo alle modalità che FRONTEX dovrebbe seguire per garantire, scambiare, trattare e conservare le informazioni classificate. Il Garante approva altresì il modo in cui le informazioni sensibili non classificate dovrebbero essere trattate seguendo i principi di sicurezza adottati dalla Commissione. Al fine di completare e chiarire tale obbligo di sicurezza, il GEPD raccomanda di aggiungere nella frase conclusiva dell'articolo 11 ter la seguente espressione: «e sviluppi di conseguenza una politica di sicurezza propria e dettagliata». In realtà, per rivelarsi efficaci, i principi della Commissione devono essere trasposti e applicati in maniera adeguata attraverso una specifica politica di sicurezza.

Articolo 13 — Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali

34. La proposta sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 13 del regolamento FRONTEX. La nuova formulazione stabilisce che «l'Agenzia può collaborare con Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali, altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea, e con le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi».
35. Sulla base di un'analisi della disposizione, il GEPD desume che gli accordi di lavoro con agenzie, organi e organismi internazionali menzionati nell'articolo in oggetto non implicheranno il trattamento dei dati personali. Questa interpretazione si basa sul fatto che la nuova formulazione non specifica tale questione, né esamina le categorie di dati che le agenzie e gli organi dell'UE potrebbero scambiarsi. Essa, inoltre, non prevede le condizioni in cui tale scambio potrebbe verificarsi.
36. Malgrado la posizione di cui sopra, il GEPD vorrebbe attirare l'attenzione sulle previsioni dell'articolo 22 della decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce l'Ufficio

europeo di polizia (Europol) ⁽¹⁾ (in prosieguo: la decisione Europol), concernente *Relazioni con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o della Comunità*. In virtù di tale disposizione, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea, o sulla base dei medesimi, in particolare con FRONTEX. In questo contesto, inoltre, è opportuno constatare che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, «Europol stipula accordi o accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Gli accordi o accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. Tale accordo o accordo di lavoro può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto, in relazione allo scambio di dati personali, il parere dell'autorità di controllo comune». In conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, prima dell'entrata in vigore dell'accordo o dell'accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente informazioni, inclusi dati personali, dalle entità di cui al paragrafo 1, e usarle, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni, inclusi dati personali, a tali entità, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

37. Visto che la decisione Europol contiene la suddetta disposizione in base alla quale l'Ufficio europeo di polizia potrebbe stipulare un accordo o un accordo di lavoro che possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali, il GEPD esorta il legislatore a precisare nel regolamento proposto che l'accordo di lavoro eventualmente stipulato con Europol, sulla base del nuovo articolo 13 del regolamento FRONTEX, esclude lo scambio di informazioni personali.

Articolo 14 — Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

38. L'articolo 14, paragrafo 1, della proposta ha per oggetto l'agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e la cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi. Più specificamente, l'articolo prevede che l'Agenzia «per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne e di diritti umani in particolare». Inoltre, il paragrafo 6 del succitato articolo dispone che «l'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato».

⁽¹⁾ 2009/371/GAI, (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

39. Per quanto riguarda la suddetta disposizione, il GEPD osserva che essa non fa riferimento al trattamento dei dati personali e non specifica se gli «accordi di lavoro» previsti includono i dati personali, né, in tal caso, fino a che punto e in quali circostanze tali accordi comprendono i dati personali. Pertanto, riprendendo il ragionamento di cui alle osservazioni generali, il GEPD rileva che tale disposizione non riguarda il trattamento dei dati personali. Questa conclusione, inoltre, è in linea con le informazioni che il Garante ha ricevuto da FRONTEX in merito alla notifica di controllo preventivo nell'ambito delle operazioni di rimpatrio congiunte.

IV. CONCLUSIONI

40. Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere consultato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

41. Il Garante ha rilevato lo scopo e gli obiettivi del regolamento proposto, nonché le ragioni che hanno indotto all'adozione della proposta concernente la revisione del quadro legislativo di FRONTEX. In particolare, osserva che la proposta mira a fare in modo che FRONTEX espleti con maggiore efficacia i propri compiti e le proprie responsabilità attuali, nonché i compiti e le responsabilità previsti dal regolamento proposto.

42. Tenuto conto del nuovo quadro giuridico previsto dalla proposta, in cui FRONTEX opererà nell'imminente futuro e che potrà comportare altresì nuovi compiti operativi da affidare all'Agenzia sulla base del regolamento proposto, sorprende constatare che la proposta ignora la questione relativa al trattamento dei dati personali a cura di FRONTEX, fatta salva l'unica eccezione riscontrabile nella frase conclusiva dell'articolo 11.

43. Il GEPD sostiene che il regolamento proposto, nella misura adeguata e necessaria, debba affrontare chiaramente la questione relativa all'ambito delle attività da cui potrebbe derivare il trattamento dei dati personali da parte di FRONTEX.

44. Occorre una specifica base giuridica che affronti la questione concernente il trattamento dei dati personali da parte di FRONTEX e che fornisca un chiarimento delle circostanze in cui FRONTEX potrebbe mettere in atto tale trattamento, sulla base di solide garanzie di protezione dei dati e in conformità dei principi di proporzionalità e necessità. Il trattamento dovrebbe essere ammesso solo se risulta necessario per finalità lecite e chiaramente individuate, in particolare per le operazioni di rimpatrio congiunte.

45. La base giuridica dovrebbe specificare le garanzie, le limitazioni e le condizioni appropriate e necessarie secondo le quali un simile trattamento dei dati personali deve avvenire, conformemente all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevedono alcune garanzie secondo le quali i diritti degli interessati costituiscono uno degli elementi più importanti.

46. Il fatto che la Commissione si mostri riluttante a specificare ciò nel regolamento proposto o a fissare chiaramente la data in cui lo farà, invece di rivelarsi propensa a rimandare la questione in attesa di nuove situazioni giuridiche e politiche, desta serie preoccupazioni. Secondo il GEPD questo approccio potrebbe provocare un'indesiderata incertezza giuridica e un notevole rischio di mancanza di conformità alla normativa e alle garanzie in materia di protezione dei dati.

47. Inoltre, con l'intento di migliorare ulteriormente la proposta, il GEPD esorta il legislatore a precisare nel regolamento proposto che l'accordo di lavoro eventualmente stipulato con Europol, in base al nuovo articolo 13 del regolamento FRONTEX, esclude lo scambio di informazioni personali. Infine, il Garante suggerisce una delucidazione dell'articolo 11 *ter* della proposta.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati